

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 1173**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate

27/06/2024 - 13:18

# Indice

1. DDL S. 1173 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1173 .....	4
1.3. Trattazione in consultiva .....	9
1.3.1. Sedute .....	10
1.3.2. Resoconti sommari .....	11
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	12
1.3.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 26/06/2024 .....	13
1.3.2.2. Comitato per la legislazione .....	17
1.3.2.2.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 40 (ant.) del 26/06/2024 .....	18

# **1. DDL S. 1173 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1173

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1173

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro della difesa (CROSETTO)** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

(v. stampato Camera n. 1854 )

approvato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 giugno 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2024, N. 61

*Alla rubrica del capo I, la parola: « (APCSM) » è soppressa.*

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 »;*

*al comma 2, dopo le parole: « dell'articolo 1480, comma 5, del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;*

*al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 »;*

*al comma 4, le parole: « del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire » sono sostituite dalle seguenti: « del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, alinea, le parole: « Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del » sono sostituite dalle seguenti:*

« Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al ».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: « si provvede » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 » sono sostituite dalle seguenti: « del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 »;

alla rubrica, dopo la parola: « Incremento » è inserita la seguente: « del ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, »;

al comma 2, le parole: « Ai maggiori oneri » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri ».

Prima dell'articolo 5 sono inserite le seguenti parole: « Capo III-Disposizioni finali ».

Decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**Disposizioni urgenti in materia di associazioni  
professionali a carattere sindacale tra militari,  
personale militare e civile del Ministero della  
difesa e operatività delle Forze armate.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  
disciplina dell'attività di governo e ordinamento  
della Presidenza del Consiglio dei ministri;  
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  
recante « Codice dell'ordinamento militare »;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  
marzo 2010, n. 90, recante « Testo unico delle  
disposizioni regolamentari in materia di  
ordinamento militare, a norma dell'articolo 14  
della legge 28 novembre 2005, n. 246 »;  
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  
recante « Modifiche e integrazioni al decreto  
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli  
articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c),  
d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),  
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle  
amministrazioni pubbliche » e, in particolare,  
l'articolo 23, comma 2;  
Ritenuta la necessità e urgenza di adottare  
interventi volti a garantire l'effettivo esercizio  
dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni  
professionali a carattere sindacale fra militari,  
nonché ad assicurare la massima efficienza del  
personale militare e civile del Ministero della  
difesa e la piena operatività delle Forze armate;  
Ravvisata in particolare, la straordinaria necessità  
e urgenza di adottare misure volte a garantire la

effettiva partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI (APCSM)

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale)*

1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale.

2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI

Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale)*

1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui **agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476** e seguenti del codice dell'ordinamento militare, **di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024**, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale.

2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del **codice di cui al** decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14, **del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010**.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.

*(Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale)*

1. Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;

b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027. ».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E OPERATIVITÀ DELLE FORZE ARMATE

Articolo 3.

*(Incremento Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa)*

1. A fronte dell'incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze armate, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 10 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente **di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo** di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 4.

*(Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti)*

1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.

*(Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del **codice dell'ordinamento militare, di cui al** decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. *Identico.* ».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E OPERATIVITÀ DELLE FORZE ARMATE

Articolo 3.

*(Incremento ~~del~~ Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa)*

1. *Identico.*

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione **del fondo** di parte corrente di cui all'articolo 619 del **codice dell'ordinamento militare, di cui al** decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 4.

*(Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti)*

1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti

connessi alla partecipazione al *Nato Innovation Fund*, all'articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, **al primo capoverso** le parole « 1 milione di » sono sostituite dalle seguenti: « 7.650.000 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 5.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Crosetto, *Ministro della difesa*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

connessi alla partecipazione al *Nato Innovation Fund*, all'articolo 1, comma 388, **primo periodo**, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole « 1 milione di » sono sostituite dalle seguenti: « 7.650.000 ».

2. **Agli** oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

**Capo III**

**DISPOSIZIONI FINALI**

## **1.3. Trattazione in consultiva**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

**226ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la proposta di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Dà quindi conto degli emendamenti approvati ad esso riferiti e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), nel condividere la *ratio* del provvedimento, sottolinea che il Movimento 5 Stelle sta lavorando in sede emendativa, nella Commissione di merito, per migliorare il testo, contemperando le esigenze dei difensori e la necessità di evitare un uso distorto dell'istituto del legittimo impedimento. Annuncia, pertanto, un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie**

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la proposta di esprimere sul decreto-legge in titolo, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 giugno.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) critica il ricorso alla decretazione d'urgenza anche laddove i problemi, come quello delle liste d'attesa nella sanità, sono ben noti e risalenti nel tempo. A suo avviso, per alcuni provvedimenti si potrebbe stabilire fin da subito un canale prioritario o tempi di esame più ristretti, senza necessariamente dover attendere una modifica costituzionale per l'introduzione dei cosiddetti provvedimenti a data certa. Segnala che tale criticità è stata rilevata anche dal Comitato per la legislazione, nel parere reso questa mattina.

Auspica quindi un percorso legislativo basato su tre livelli: la decretazione d'urgenza, i disegni di legge con voti a data certa, i disegni di legge ordinari.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, ritiene che l'unica soluzione per ridurre i tempi di attesa nella sanità sia quella di stanziare risorse sufficienti per aumentare la dotazione di personale. Dichiarata, infine, il proprio voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) auspica un confronto con la maggioranza, ritenendo di poter offrire un contributo costruttivo alla definizione del testo. A suo avviso, per accelerare le attività di ricostruzione dopo gli eventi alluvionali citati nel provvedimento, come anche dopo quelli sismici, occorre prevedere un codice unico, tenendo conto delle esperienze maturate dai tecnici sul territorio e delle prospettive economiche e urbanistiche dei centri abitati coinvolti.

Altresì, non si può disgiungere l'attività di ricostruzione dalla definizione di una visione chiara delle prospettive economiche future dei territori colpiti, in modo da fornire speranza soprattutto alle giovani generazioni.

Annuncia, quindi, il proprio voto di astensione.

Il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Cataldi a seguire i lavori del disegno di legge in titolo nella Commissione competente per l'esame in sede referente, in modo da contribuire fattivamente, attraverso specifiche proposte di modifica, al miglioramento del testo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1173) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale**

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), trattandosi di un provvedimento di grande rilevanza, propone di rinviare la votazione sulla proposta di parere, tenuto anche conto dell'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DI SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 27 giugno, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1162**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- i presupposti straordinari di necessità e di urgenza dell'intervento normativo sono individuati nell'esigenza di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire del 1° maggio 2023, nonché nell'esigenza di chiarire la disciplina di finanziamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma del 2009, oltre che in quella di fronteggiare specifici interventi di protezione civile e lo svolgimento di grandi eventi internazionali;
- rilevato, altresì, che:
- rientrano, in particolare, nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le previsioni di cui all'articolo 10 recante il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1173**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge interviene principalmente allo scopo di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale per i militari;
  - in particolare, il Capo I del provvedimento disciplina la partecipazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (APCSM) alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, intervenendo sulla materia dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per gli iscritti a queste associazioni e apportando modifiche al regime transitorio in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari;
  - il Capo II del decreto-legge contiene disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza del personale del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate, in particolare incrementando il Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e incrementando le autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund*, al fine di dar seguito a un impegno assunto dal nostro Paese a livello internazionale;
  - i presupposti straordinari di necessità e di urgenza sono individuati nell'esigenza di garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale tra militari e assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate;
- ritenuto, altresì, che:
- per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla materia "difesa e forze armate", che l'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che - per quanto attiene agli investimenti nello sviluppo di tecnologie emergenti, connessi alla partecipazione al *Nato Innovation Fund* - alla materia "politica estera e rapporti internazionali dello Stato", di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

- il provvedimento reca una disciplina legislativa in materia di intelligenza artificiale, nonché, all'articolo 22, due deleghe nella medesima materia;
- gli obiettivi generali del disegno di legge sono, da un lato, quello di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità, in una

dimensione antropocentrica, e, dall'altro, quello di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali, nonché sull'impatto sui diritti fondamentali, dell'intelligenza artificiale;

- il disegno di legge, come evidenziato nell'allegata analisi tecnico-normativa, non si sovrappone al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale (approvato in via definitiva il 21 maggio 2024), ma ne accompagna il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno; inoltre, l'articolo 22, commi 1 e 2, del disegno di legge reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al medesimo regolamento;
- considerato, altresì, che rientrano nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le seguenti disposizioni:
- l'articolo 1, che traccia le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che le disposizioni di quest'ultimo dovranno essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell'Unione europea;
  - l'articolo 2, che reca le definizioni di "sistema di intelligenza artificiale", di "dato" e di "modelli di intelligenza artificiale";
  - l'articolo 3, che stabilisce i principi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale;
  - l'articolo 4, concernente gli ambiti dell'informazione e del trattamento dei dati personali, che pone altresì una condizione generale, in base alla quale l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
  - l'articolo 5 recante i principi applicabili in materia di sviluppo economico;
  - l'articolo 6, che prevede l'adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia di intelligenza artificiale, con finalità di sicurezza o difesa nazionale, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dalle Forze armate;
  - l'articolo 13, ove si prevede che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata l'intelligenza artificiale;
  - l'articolo 16, che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;
  - l'articolo 17, che prevede l'adozione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale;
  - l'articolo 18, che designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni, e istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;
  - l'articolo 22, che reca due deleghe al Governo rispettivamente per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
    - con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), si rappresenta l'opportunità di coordinare la definizione di "modelli di intelligenza artificiale" ivi contenuta con quella recata dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 63, del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*);
    - in merito all'articolo 18, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di specificare, sia pure nelle linee generali, le modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento ivi previsto e gli eventuali principi a presidio della corretta collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.

## **1.3.2.2. Comitato per la legislazione**

## 1.3.2.2.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 40 (ant.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

40<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

GIORGIS

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie**

(Parere alla 10a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CATALDI (M5S) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Evidenzia, in particolare, i profili di criticità connessi all'utilizzo della decretazione d'urgenza come strumento ordinario di produzione normativa.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Parere alla 8a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice VERSACE (Misto-Az-RE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il presidente GIORGIS ringrazia la relatrice per l'accurata analisi e per l'elaborazione di proposte di modifica puntuale del disegno di legge; si tratta di un lavoro faticoso che può contribuire a rendere i testi legislativi più intellegibili e quindi più efficaci.

Richiama l'indagine conoscitiva in corso di svolgimento in sede congiunta con l'omologo organo della Camera dei deputati, sottolineando come le audizioni offrano riflessioni e considerazioni preziose che possono rafforzare l'apparato argomentativo dei pareri del Comitato per la legislazione.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(1173) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate**

(Parere alla 3a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione )

Il relatore MATERA (FdI) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SUL DDL 1161

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate rispetto agli obiettivi perseguiti di miglioramento dell'efficienza dell'offerta assistenziale e della tempestività nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche ai fini della riduzione delle liste di attesa e del rispetto dei tempi massimi previsti per l'accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), ritiene opportuno prevedere specifici meccanismi di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni, integrando con un'analisi dei dati la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

si rileva preliminarmente la non corretta formulazione di alcune disposizioni e, in particolare, un'insufficiente attenzione alla chiarezza, con il ricorso non necessario né uniforme a sigle, espressioni tecnico-gergali e formule talora ellittiche. Per quanto riguarda le sigle, si segnalano il comma 4 dell'articolo 1, il comma 8 dell'articolo 3 e l'alinea del comma 1 dell'articolo 6, dove sono riportate tra parentesi, rispettivamente, le sigle MCS, PDTA e DSM e CF, che non vengono poi mai utilizzate nel testo del decreto-legge; al comma 8 dell'articolo 3 ricorre anche la sigla ASL. In merito alle formule ellittiche, si evidenzia, al comma 1 dell'articolo 1, l'utilizzo dell'espressione «liste di attesa» senza ulteriore specificazione; benché si tratti chiaramente dell'oggetto principale del decreto-legge, per maggiore chiarezza e completezza della disposizione appare opportuna un'integrazione;

si rileva, inoltre, un utilizzo non corretto dei riferimenti sia a investimenti e sub-investimenti del PNRR sia a piani e programmi nazionali, che, menzionati in questo decreto-legge come in molti altri provvedimenti normativi, spesso non sono sufficientemente identificabili. Con riguardo al PNRR, la collocazione nelle missioni e nelle relative componenti del Piano stesso è spesso indicata in maniera incompleta e manca di uniformità nell'insieme dell'ordinamento, mentre i codici numerici degli investimenti sono di difficilissima, quando non impossibile, reperibilità. Quanto a piani e programmi, le loro denominazioni ufficiali non sono quasi mai desumibili da atti normativi o amministrativi ed è necessario rifarsi, per un tentativo di riscontro, ai siti *internet* istituzionali dei singoli Ministeri, che tuttavia non forniscono sempre indicazioni univoche;

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione di un programma straordinario per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, al fine di superare le criticità connesse all'accessibilità e alla fruibilità delle prestazioni e garantire l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura;

al riguardo, si rileva l'assenza di argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge. Anche in presenza di un intervento normativo necessario e urgente ai fini di una piena tutela di un diritto fondamentale dell'individuo quale quello alla salute è, infatti, indispensabile che sia indicata specificamente l'imprevedibilità del caso;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo e omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

l'articolo 2, comma 2, fa riferimento alle «aziende sanitarie locali e ospedaliere», mentre in tutte le altre occorrenze del decreto-legge (art. 1, comma 6; art. 3, comma 9 e, in una formulazione che non

richiama le aziende ospedaliere, comma 10; art. 4, comma 2) il riferimento è alle «aziende sanitarie e ospedaliere»; se ne deduce che sarebbe opportuno sopprimere la parola «locali» al comma 2 e, analogamente, all'articolo 3, comma 8, sostituire la sigla ASL, che peraltro non ricorre mai altrove nel decreto-legge, con «azienda sanitaria».

l'articolo 2, comma 3, stabilisce che l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, istituito dal comma 1 del medesimo articolo, «può accedere presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale [...] per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti» e «può acquisire [...] documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri»; stabilisce poi che «a conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo» costituiscono elementi di valutazione per l'applicazione di misure sanzionatorie e premiali, mentre il successivo comma 6 quantifica gli «oneri di missione per l'espletamento delle ispezioni di cui al comma 3». Dall'insieme di queste disposizioni emerge un disallineamento tra il comma 3, che prevede la possibilità di accedere, e il comma 6, che parla di ispezioni; inoltre, il termine «accertamenti» è riferito sia all'acquisizione di documentazione e chiarimenti che al risultato degli accessi presso le strutture sanitarie. Per ovviare a possibili fraintendimenti, si ritiene opportuno allineare le formulazioni dei commi 3 e 6 e integrare il quarto periodo del comma 3;

all'articolo 2, comma 4, il sesto periodo introduce una disciplina transitoria che consente al Ministero della salute di fare ricorso a venti unità di personale in comando, distacco o fuori ruolo delle altre pubbliche amministrazioni «nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al sesto periodo», con un riferimento palesemente errato; il rinvio dovrebbe essere fatto piuttosto al quarto periodo, che prevede la facoltà per il medesimo Ministero della salute di reclutare venti unità di personale non dirigenziale per il funzionamento dell'Organismo istituito dal comma 1.

all'articolo 3, comma 4, è utilizzato il termine «*ticket*» come equivalente di uso comune per indicare la quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, formulazione poi utilizzata, sebbene in modo non del tutto corretto, al comma 7 del medesimo articolo;

l'articolo 4, comma 2, secondo periodo, prevede che «l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa», in riferimento alla finalità di assicurare il rapporto corretto ed equilibrato tra attività istituzionale e libero-professionale. La formulazione è particolarmente ellittica, potendo ritenere che per «misure» si intendano sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni del primo periodo. Per una migliore e più chiara formulazione del secondo periodo, appare opportuno modificare il secondo periodo;

l'articolo 5, comma 1, reca una disciplina transitoria relativamente alla spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, che si applica «fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2». Tuttavia, il comma 2 reca la previsione di adozione di differenti decreti del Ministro della salute rispettivamente al primo e al secondo periodo; al primo periodo si prevede, infatti, l'adozione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, mentre al secondo periodo si prevede che i piani dei fabbisogni triennali di personale predisposti dalle regioni siano a loro volta approvati con appositi decreti del Ministro. Poiché si ritiene che i decreti fino alla cui adozione si applica la disciplina recata dal comma 1 siano quelli di cui al secondo periodo, è opportuno un intervento normativo in tal senso;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,  
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate rispetto agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'offerta assistenziale e della tempestività nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, invita il Governo a prevedere specifici meccanismi di monitoraggio e a integrare con un'analisi dei dati la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; sotto il profilo della qualità della legislazione,  
*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

*All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «le liste di attesa» sono inserite le seguenti: «delle prestazioni sanitarie».*

*All'articolo 2, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «locali».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 8, sostituire le parole: «della ASL» con le seguenti: «dell'azienda sanitaria».*

*All'articolo 2, comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «può accedere» con le seguenti: «può effettuare ispezioni» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «A conclusione degli accertamenti» con le seguenti: «A conclusione delle ispezioni e degli accertamenti».*

*All'articolo 2, comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: «sesto periodo» con le seguenti: «quarto periodo».*

*All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «del ticket, ove previsto» con le seguenti: «della quota di partecipazione alla spesa da parte del cittadino, ove prevista».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «al costo» con le seguenti: «alla spesa da parte del cittadino».*

*All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «applicazione di misure» con le seguenti: «applicazione di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo periodo».*

*All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «secondo periodo,».*

PARERE APPROVATO  
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SUL DDL 1162

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

l'articolo 3 del decreto-legge prevede la possibilità per il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, di avvalersi per le verifiche a campione sugli interventi per i quali siano stati concessi contributi per la ricostruzione privata, di organi statali e di enti pubblici competenti nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici mediante convenzioni non onerose; consente, inoltre, di individuare i soggetti da sottoporre a controllo non solo sulla base di sorteggio, ma anche in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo;

al fine di valutare l'efficacia delle misure in questione rispetto agli obiettivi di prevenzione e contrasto delle condotte illecite correlate alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, ritiene opportuno che il Commissario straordinario, nell'ambito dell'informativa periodica alla Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera d), fornisca dati e informazioni sull'applicazione del citato articolo 3;

con riguardo all'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, ritiene, altresì, opportuno che il Parlamento sia informato periodicamente sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo apoditticamente riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009, di definire misure urgenti di protezione civile, di garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo », di definire misure per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice del « Gruppo dei sette » (G7) e di chiarire le modalità di azione della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il provvedimento, composto da undici articoli, oltre alla disposizione relativa all'entrata in vigore, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a sei distinte finalità;

*sotto il profilo della formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

il decreto-legge fa ampio ricorso alla tecnica della novella legislativa, nell'insieme in maniera corretta e appropriata e senza problemi di coordinamento tra il testo vigente e le modifiche introdotte. Tuttavia, l'articolo 8 novella il comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, già novellato in precedenza, con un intervento che introduceva una ripetizione della disposizione già recata dal comma medesimo nella sua formulazione originaria, al fine di estenderne l'applicazione ad anni successivi. Tale scelta è ulteriormente ripetuta nella novella apportata dall'articolo 8 del decreto-legge, con un effetto, nella ripetizione pedissequa delle formule, di difficile leggibilità del testo risultante dai ripetuti interventi novellatori;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

nel titolo del decreto-legge e nella rubrica del capo I è utilizzata la parola «post-calamità», che, benché già presente nella legislazione, ha un tono eccessivamente "giornalistico", con il ricorso superfluo a una forma contratta che ben può essere sostituita dall'espressione «successiva alle calamità»;

l'articolo 1, comma 1, introduce nell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 i commi 6-*ter* e 6-*quater*. Il comma 6-*ter* stabilisce un limite di spesa entro il quale il Commissario straordinario di cui all'articolo 20-*ter* del suddetto decreto-legge n. 61 può concedere i contributi di cui al comma 6-*quater* e quest'ultimo definisce tali contributi e i limiti entro i quali il Commissario può concederli «assicurando il rispetto dei limiti di spesa», che non sono ulteriormente specificati. Tuttavia, dal combinato disposto dei due commi introdotti, è possibile dedurre che tali limiti di spesa corrispondano a quello stabilito dal 6-*ter*; si ritiene, dunque, opportuna l'esplicitazione di tale riferimento al fine di evitare ambiguità sull'entità della spesa autorizzata;

l'articolo 6, comma 1, lettera a), novella il testo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 20-*octies* del decreto-legge n. 61 del 2023. Il testo che risulta dall'intervento di novellazione è il seguente: «e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 20-*novies*, comma 3, per le infrastrutture stradali e, nel limite di 255 milioni, comprensivo di IVA, ferroviarie [...]». Tale novella legislativa non è, tuttavia, correttamente coordinata col testo degli articoli 20-*octies* e 20-*novies* del decreto-legge n. 61, come risultante dalle modifiche apportate dall'insieme dell'articolo 6; il comma 3 dell'articolo 20-*novies* riguarda, infatti, le sole infrastrutture stradali, mentre relativamente a quelle ferroviarie è proprio il comma 3 dell'articolo 6 a inserire nel citato articolo 20-*novies* un apposito comma 3-*bis*. Ai fini di un migliore coordinamento dei testi, si rende, quindi, necessario un intervento sulla novella apportata dalla suddetta lettera a) del comma 1;

l'articolo 7 reca un'interpretazione autentica senza farne menzione, come sarebbe necessario, nella rubrica;

l'articolo 10, comma 6, stabilisce che le spese relative al «trattamento economico accessorio di cui al presente articolo» debbano intendersi in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del

decreto legislativo n. 75 del 2017. L'articolo però non fa mai riferimento a un «trattamento economico accessorio», benché il comma 4 parli per i vigili del fuoco di «prestazioni di lavoro straordinario», e tuttavia si potrebbe supporre che tutto quanto previsto in termini di maggior impegno del personale dai commi da 1 a 4 possa implicare un trattamento economico accessorio, che sarebbe forse stato necessario prevedere esplicitamente nelle disposizioni. In assenza di un intervento in tal senso, si reputa comunque necessario un intervento sul testo del comma 6 nei termini che seguono;

l'articolo 10, comma 7, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo. La formulazione del comma tuttavia è piuttosto inconsueta e apparentemente non del tutto corretta. L'alinea reca infatti una quantificazione degli oneri complessivi in 25.266.279 euro, mentre la somma complessiva che emerge dall'insieme delle lettere, tenendo conto degli aumenti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, è pari a 44.692.691 euro e la quantificazione di indebitamento netto e fabbisogno è irrualmente esplicitata nelle singole previsioni di copertura (lettere *a*), *b*) e *c*). Una possibile riformulazione del comma che cerchi di rispettare meglio le consuete formule di copertura finanziaria potrebbe essere la seguente:

come già l'articolo 7, anche l'articolo 11 reca un'interpretazione autentica senza farne menzione nella rubrica;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,  
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

[ritiene opportuno](#) che il Commissario straordinario, nell'ambito dell'informativa periodica alla Cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate di cui all'articolo 20-*ter*, comma 7, lettera *d*), fornisca dati e informazioni sull'applicazione dell'articolo 3;

ritiene, altresì, opportuno che il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro delegato trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione, che illustri lo stato di avanzamento della ricostruzione, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

*Al titolo del decreto-legge, sostituire la parola: «post-calamità» con le seguenti: «successiva alle calamità».*

*Conseguentemente, alla rubrica del capo I sostituire la parola: «post-calamità» con le seguenti: «successiva alle calamità».*

*All'articolo 1, comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole: «dei limiti di spesa» con le seguenti: «del limite di spesa di cui al medesimo comma 6-ter».*

*All'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo la parola: «e» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20-novies, comma 3-bis» e dopo le parole: «di IVA,» inserire le seguenti: «per le infrastrutture».*

*All'articolo 7, alla rubrica, sostituire le parole: «Uffici speciali» con le seguenti: «Interpretazione autentica del comma 437 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali».*

*All'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «erogato ai sensi di quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo».*

*All'articolo 10, comma 7:*

*all'alinea, dopo le parole: «per l'anno 2024,» inserire le seguenti: «che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a complessivi 44.692.691 euro per l'anno 2024,»;*

*alla lettera a), sopprimere le parole: «mediante corrispondente riduzione» e alle parole: «delle somme iscritte» premettere le seguenti: «mediante corrispondente riduzione»;*

*alla lettera b), sopprimere le parole: «mediante utilizzo» e alle parole: «delle risorse» premettere le*

*seguenti: «mediante utilizzo».*

*All'articolo 11, alla rubrica premettere le seguenti parole: «Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, in materia di normativa applicabile alla».*

PARERE APPROVATO  
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SUL DDL 1173

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo con la necessità e urgenza di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, nonché ad assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate, facendo riferimento, in particolare, alla straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024); mancano, invece, argomentazioni specifiche sulla sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo. Non appaiono, tuttavia, del tutto coerenti con le due finalità del provvedimento le disposizioni di cui all'articolo 4, che provvede alla copertura finanziaria della quota di contribuzione per l'anno 2024 per la partecipazione dello Stato italiano al «NATO Innovation Fund»;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge è stato opportunamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati al fine di chiarire la natura transitoria della disposizione e coordinarla con l'articolo 1480 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La formulazione della disposizione non appare, tuttavia, appropriata nella parte in cui si utilizza l'espressione "fino alla entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi"; sarebbe stato, al riguardo, più corretto l'inciso "fino all'acquisto di efficacia della determinazione dei distacchi e permessi";

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.